

Statuto dell'associazione Stella Polare (volontariato per le disabilità)

Art 1- Denominazione e sede

La denominazione dell'associazione di volontariato ai sensi della L.266/91 è: Stella Polare – volontariato per le disabilità e ha sede in Bolzano.

Art 2- Scopo

L'associazione è apolitica , interetnica e non ha scopo di lucro.

L'associazione è inoltre in linea con le disposizioni di enti non commerciali in base all'articolo 148 del DPR 22.12.1986 , n.917 e seguenti modifiche.

Essa persegue le seguenti finalità:

organizzare soggiorni ed attività di tipo ludico/ricreativo rivolte a persone in situazione di handicap , oppure in particolare situazione di disagio anche di carattere psichico , combattere la stigmatizzazione organizzando campeggi ed attività con finalità sportive/ricreative (non agonistiche) e mirando quindi alla più completa integrazione e inclusione sociale dell'utenza.

Dar modo ai familiari dell'utenza di poter fruire di brevi periodi di recupero psicofisico, sapendo che i propri cari sono impegnati in attività sicure e finalizzate ad una maggiore autonomia , più in generale l'associazione vuol dimostrare che con l'impegno e la volontà di un gruppo forte delle proprie idee , si possono abbattere quelle barriere che spesso non sono solo di carattere architettonico ma bensì radicate nel comune pensiero.

Per tale scopo l'associazione si avvale dell'attività personale, spontanea e gratuita, di **volontariato** dei propri aderenti .
Le cariche sociali sono gratuite:

Art 3- Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art 4- Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'associazione , in qualità di soci , sia persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo e firmare l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili (d.lgs.196/03 protezione dati sensibili) e successive modifiche.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domande di ammissione a socio presentati da minorenni , le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la podestà parentale . Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art 5- Diritti e doveri dei soci

Diritti

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Doveri

Tutti i soci nell'ambito delle loro possibilità sono tenuti a tutelare gli interessi dell'Associazione e di omettere ogni attività lesiva al prestigio ed agli scopi dell'Associazione.

Devono osservare lo statuto sociale e le delibere degli organi sociali , nonché versare in tempo utile la quota associativa.

Art 6- Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta.
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo pronunciata contro il socio che non si attiene alle prescrizioni dello statuto e del regolamento interno. Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si provvederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più riammesso.
- morte.

Art 7-Organi

Gli organi sociali sono: l'assemblea generale dei soci , il presidente , il consiglio direttivo , il collegio dei revisori dei conti.

Art 8- Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art 9- Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta , non più di un associato. I soci minorenni possono partecipare ai lavori dell'assemblea dei soci senza diritto di voto, possono esprimere pareri sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art 10- Compiti dell'assemblea ordinaria e straordinaria e loro convocazione

La convocazione dell'assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante qualsiasi mezzo efficace per comunicare tale scadenza e ordine del giorno (tel, fax, posta, telegramma , e-mail), entrambe le assemblee possono essere convocate nello stesso momento.

L'assemblea *ordinaria* deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico /finanziario , per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il futuro, delibera sull'ordinaria amministrazione e regolamenti e nomina i membri che andranno coprire le cariche istituzionali previste all'art 7 (presidente, consiglio direttivo , collegio dei revisori dei conti) .

Spetta all'assemblea *straordinaria* deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto.Viene convocata su necessità dal direttivo o su richiesta dell'assemblea ordinaria.

Qualsiasi argomento su cui si debba deliberare deve essere posto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art.20 c.c. L'assemblea deve essere convocata qualora lo richieda 1/10 dei soci.

Art 11- Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto e deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti (o comunque rappresentati con delega) i due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto e deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto e deleghe. (x deleghe art 9)

Art 12 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre o cinque o sette membri e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza da computarsi sulle presenze ad ogni singola riunione.

Art 13- Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, possono essere integrati e rimangono in carica fino alla prima assemblea dei soci senza diritto di voto.

I consiglieri integrati scadono alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Il consiglio Direttivo dovrà comunque considerarsi sciolto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art 14- Convocazione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ci sia la richiesta di almeno un consigliere, senza formalità.

Art 15- Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a- deliberare sulle domande di ammissione dei soci
- b- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci
- c- fissare la data delle assemblee, convocare quella ordinaria almeno una volta all'anno e se necessario quella straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dalla maggioranza dei soci.
- d- Redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci
- e- Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora fossero necessari
- f- Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci
- g- Determinare l'ammontare delle quote associative annue
- h- Approvare il regolamento interno sull'accesso e l'utilizzo delle eventuali strutture dell'associazione.
- i- Delibera su eventuali affiliazioni (art 24)

Art 16- Il bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

Art 17- Il Presidente

Il Presidente , per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante.

Art 18- Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art 19- Il Segretario

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
(salvo incarichi specifici dati ad altre persone)

Art 20- Il Collegio dei revisori dei conti

I revisori dei conti devono essere delle persone competenti nel settore contabile (esperienza = competenza). Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei Bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare Organi dell'Associazione ai loro doveri qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile. Alla presentazione del bilancio consuntivo, in assemblea, deve essere allegata la dichiarazione del Collegio dei Revisori dei Conti che dichiara la corrispondenza del bilancio consuntivo.

Art 21- Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01. gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
(eccezione il 2010 incomincia all'atto di costituzione dell'associazione e termina il 31 dicembre 2010)

Art 22- Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni , da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, nonché dai proventi raccolti presso eventuali simpatizzanti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 23- Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art 24- Affiliazioni

L'Associazione può riconoscere quali organismi aderenti o affiliarsi ad associazioni, Cooperative, Federazioni, Enti e comitati avanti analoghe finalità.

Art 25- Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed un terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che si ritiene offesa ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.

L'arbitrato avrà sede in Provincia di Bolzano, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art 26- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci, aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo-attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Art 27-

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sociale si rinvia alle norme del Codice Civile dello Stato Italiano e ad eventuali leggi e normative ad esso superiori.

Il presente statuto associativo è composto da 5 fogli numerati.